



Consiglio regionale della Calabria

*Settore Commissioni Affari Istituzionali Riforme, Sanità, Attività Sociali, Culturali e
Formative, Ambiente e Territorio*

Proposta di legge n. 206/XII di iniziativa dei Consiglieri regionali Mancuso, Caputo e Raso, recante: “Modifiche all’articolo 9 della legge regionale 25 novembre 1996, n. 32 (Disciplina per l’assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica).”

RELATORE: PIERLUIGI CAPUTO

Il Dirigente
f.to Avv. Dina Cristiani

Il Presidente
f.to On. Pietro Raso

PROPOSTA DI LEGGE recante: “Modifiche all’articolo 9 della legge regionale 25 novembre 1996, n. 32 (Disciplina per l’assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica).”

RELAZIONE DESCRITTIVA

La presente proposta di legge mira a modificare l’articolo 9 della legge regionale n. 32/1996 al fine di armonizzare le previsioni ivi contenute in altra parte della legge regionale ed ancora al fine di attualizzare il parametro di riferimento per il calcolo del reddito annuo complessivo del nucleo familiare alla normativa in materia di ISEE e non più al c.d. reddito convenzionale non più applicato da molte Regioni italiane. Infatti prevedere l’ISEE quale documento reddituale principale garantisce una maggiore chiarezza circa la reale situazione reddituale del partecipante al bando ed al contempo garantisce una maggiore rapidità nei tempi istruttori da parte della Commissione chiamata ad esaminare le domande e stilare la graduatoria finale.

Nella presente proposta normativa, inoltre, si prevede l’abrogazione dei commi 3 e 4 dell’articolo 9 della legge regionale n. 32/1996, atteso che già in fase di compilazione dell’ISEE, da parte dell’operatore professione, vengono considerati ai fini del calcolo finale del reddito tutte le misure oggi contenute nei commi sopra citati.

Inoltre, si affida al dipartimento regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica l’onere di aggiornare annualmente il limite massimo di reddito annuo stabilito dalla presente proposta di legge secondo l’aggiornamento ISTAT.

L’articolo 01 disciplina nel caso di nomina di un Commissario straordinario, il compenso spettante per tale figura che sarà pari a quello previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 (Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale).

Infine, si prevede una norma di salvaguardia che esplicita in maniera chiara che il nuovo criterio di determinazione del reddito del nucleo familiare attraverso la produzione del documento ISEE vale solo per quei bandi pubblicati dopo l’entrata in vigore della presente legge e non per le procedure pubbliche in corso di definizione o ancora pendenti.

L’adeguamento normativo, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, attesa la portata meramente ordinamentale delle previsioni.

Il testo si compone di quattro articoli:

- L’art. 01 modifica l’art. 7 della legge regionale n. 24/2013;

- l'art. 1 provvede a modificare i commi 1 e 2 dell'articolo 9 della legge regionale n. 32/1996;
- l'art. 2 chiarisce che le norme previste nella presente disposizione di legge sono applicabili solo ai bandi pubblicati dopo l'entrata in vigore della legge.
- l'art. 3 prevede la clausola di invarianza finanziaria, data la natura ordinamentale dell'intervento di novellazione.

RELAZIONE FINANZIARIA

La presente proposta di legge ha natura ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo della legge: "**Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 25 novembre 1996, n. 32 (Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica).**"

Tab. 1 - Oneri finanziari:

	Descrizione spese	Tipologia	Carattere Temporale	Importo
Art. 01	L'art. 01 prevede modifiche all'art. 7 della l.r. n. 24/2013			0
Art. 1	L'art. 1 prevede modifiche all'art. 9 della l.r. 32/1996	I o C	A o P	0
Art. 2	Norma di salvaguardia			0
Art. 3	Prevede l'invarianza finanziaria di tale proposta di legge regionale, in considerazione della sua natura squisitamente ordinamentale.			0

In merito ai criteri di quantificazione degli oneri finanziari non vanno esplicitati atteso che alla presente proposta non corrisponde spesa.

Tab.2 Copertura finanziaria:

La Tabella 2 è utilizzata per indicare il programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicati nella tabella 1.

Programma/ capitolo	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
///	///	///	///
Totale	///	///	///

Proposta di legge recante: “Modifiche all’articolo 9 della legge regionale 25 novembre 1996, n. 32 (Disciplina per l’assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica).”

Art. 01

(Modifiche all’articolo 7 della l.r. n. 24/2013)

1. All’ultimo periodo del comma 6 dell’articolo 7 della legge regionale n. 24/2013 (Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità) dopo le parole: “del direttore generale,” sono aggiunte le seguenti: “o del Commissario straordinario, ove nominato”.

Art. 1

(Modifica all’articolo 9 della l.r. 32/1996)

1. La rubrica dell’articolo 9 della legge regionale 25 novembre 1996, n. 32 (Disciplina per l’assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) è sostituita dalla seguente: “(ISEE del nucleo familiare e modalità di accertamento)”.

2. I commi 1 e 2 dell’articolo 9 della l.r. n. 32/1996 sono sostituiti dal seguente:

“1. Il reddito annuo complessivo del nucleo familiare, determinato dall’indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) e calcolato con i criteri stabiliti dalla normativa statale di riferimento, non deve superare il limite massimo di 10.500,00 euro per nucleo familiare di due componenti. Tale limite è aggiornato annualmente dal dipartimento regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica, in base all’indice definito dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) verificatasi nell’anno precedente.”

3. I commi 3 e 4 dell’articolo 9 della l. r. n. 32/1996 sono abrogati.

Art. 2

(Norma di salvaguardia)

1. Le disposizioni normative previste all’articolo 1 trovano applicazione per i bandi pubblicati successivamente all’entrata in vigore della presente legge.

Art. 3

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.